REGOLAMENTO (CE) N. 2428/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2000

che deroga, per il Portogallo, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna di commercializzazione 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 [2], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 [5], in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/1999 [7], ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1º dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura.

(2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato, anteriormente al 1º gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.

(3) Il Sistema di informazione geografica (SIG) in Portogallo dovrebbe essere operativo e in grado di registrare direttamente le dichiarazioni di coltura alcune settimane dopo il 1º dicembre 2000. È necessario prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e per le loro unioni relativamente alla campagna 2000/2001, per consentire alle autorità portoghesi di introdurre le dichiarazioni nel SIG man mano che vengono presentate, trattando immediatamente le eventuali modifiche. Vista l'importanza del SIG ai fini del miglioramento delle operazioni di controllo è quindi opportuno prorogare, per la campagna 2000/2001 in Portogallo, la data di presentazione delle dichiarazioni dal 1º dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte degli olivicoltori e dal 1º gennaio 2001 al 28 febbraio 2001 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori in Portogallo possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1º novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 31 gennaio 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Articolo 2

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Portogallo ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni fino al 28 febbraio 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2000.

[1] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.
[3] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
[4] GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.
[5] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.
[6] GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.
[7] GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione